

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 31/07/2018

FATTO

La questione concerne un contratto di finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto. Il ricorrente lamenta che, a seguito di un controllo effettuato, il tasso d'interesse convenzionale (in particolare quello moratorio) pattuito al momento della stipulazione sia illegittimo. Afferma infatti che sommando i costi del finanziamento il "totale tassi" è pari 23,34%, a fronte di un tasso soglia del 17,0125%. Inoltre, invoca l'applicazione dell'art. 117 T.U.B. poiché, a suo avviso, i tassi sarebbero indeterminati.

Insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella prodromica fase di reclamo, si rivolge all'Arbitro a cui richiede: *"la riformulazione del prodotto finanziario al giusto tasso dovuto o, in subordine, ai tassi stabiliti dall'art. 117 T.U.B."*.

Costitutosi, l'intermediario dichiara il ricorso infondato ed afferma che ai fini della valutazione antiusura occorre fare riferimento al TEG (e non già al TAEG, come, invece, sostiene il ricorrente), in cui non possono farsi rientrare gli interessi moratori, in quanto costo non certo ma meramente eventuale. Precisa, inoltre, che il tasso moratorio non è mai stato applicato nel corso del rapporto con il ricorrente e che, qualora applicato, in ogni caso, sarebbe inferiore al tasso individuato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento (01 gennaio – 31 marzo 2016).

Infine, in merito all'asserita indeterminatezza dei tassi, afferma che, sia dal contenuto del contratto sia dall'estratto conto riepilogativo, il TAN è facilmente individuabile ed è indicato nella misura del 7,25%.

Pertanto, chiede che l'Arbitro rigetti il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

La questione sottesa alla controversia sottoposta all'esame del Collegio riguarda la presunta usurarietà del contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente con l'intermediario. In particolare, il ricorrente lamenta una divergenza tra i tassi rappresentati in contratto e quelli, a suo avviso, effettivamente praticati dall'intermediario. Infatti, parte dal TAN (a suo dire pari all'8,24% e che, tuttavia, come le verifiche svolte hanno constatato, corrisponde alla misura del TAEG) per poi aggiungere altri costi non risultanti dal contratto. Nella specie, il ricorrente si riferisce al tasso di mora (che indica nella misura del 4.6%) ed al tasso ritardo nei pagamenti (che indica nella misura dell'1%).

In realtà, dalla documentazione prodotta dalle parti, è agevole rilevare che il contratto di finanziamento prevede i seguenti tassi:

- 10% dell'importo delle mensilità scadute ed impagate a titolo di indennità per ritardato pagamento;
- 10% sul capitale residuo risultante dovuto a titolo di penale per decadenza dal beneficio del termine;
- 14,60% a titolo di interessi moratori (applicati a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per le obbligazioni scadute od impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato dalla penale del 10%).

Orbene, nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma che il tasso d'interesse moratorio non sia mai stato applicato al contratto in esame, sebbene, dalle verifiche svolte sulla documentazione dallo stesso prodotta, sia emerso che siano state applicate alcune indennità da ritardo (mesi di dicembre 2016, gennaio e febbraio 2017).

La problematica relativa alla inclusione o meno dei tassi d'interesse moratori all'interno del TEG ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia usura è stata più volte affrontata dall'ABF, anche sulla scorta delle indicazioni della Banca d'Italia e della giurisprudenza delle corti di merito e di legittimità.

Per la risoluzione del caso *de quo*, pertanto, occorre preliminarmente analizzare la natura degli interessi moratori e poi individuare la normativa applicabile.

In primo luogo, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 2666/2014) ha sostenuto che anche *“la Suprema Corte si limita a sostenere che gli interessi moratori devono essere assoggettati al vaglio di usurarietà al pari di quelli corrispettivi, ma non afferma che vadano insieme cumulati al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia”* (cfr. Cass. n. 350/2013).

Sul punto, sembra altresì necessario fare ricorso alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia (comunicato del 03.07.2013), secondo cui *“I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L'esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. In ogni caso, anche gli*

interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali". In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo".

Il controllo di legittimità degli interessi moratori, dunque, non può fondarsi sulla normativa antiusura ma, piuttosto, sulla natura degli interessi stessi che, come confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 1875/2014), afferisce all'istituto civilistico della clausola penale (artt. 1382 ss. cod. civ.). Ciò sta a significare che il contratto in esame, in quanto concluso da un consumatore, è assoggettato alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 206/2005 e, più precisamente, dagli artt. 33-36.

L'art. 33, comma 2, lett. f) del succitato d.lgs. dispone che *"Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di [...] imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo"*. Ne consegue, allora, la declaratoria di nullità delle clausole ai sensi dell'art. 36 Cod. Cons (*"Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto"*).

Tuttavia, preliminarmente, occorre verificare se i tassi praticati dall'intermediario convenuto siano manifestamente eccessivi e se, pertanto, le relative clausole, possano essere considerate vessatorie ai sensi della disciplina consumeristica. In altri termini, *"occorre effettuare una valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede, mettendolo a raffronto con il tasso degli interessi corrispettivi"*. Infatti, nonostante si tratti di tassi aventi natura e funzione diverse, *"entrambi incorporano la stima del sacrificio che il prestatore accetta di subire per trasferire una somma di denaro dalla propria sfera patrimoniale nella sfera di disponibilità altrui"* (cfr., Coll. Coord., decisione n. 3412/2014).

A tal uopo, riprendendo quanto disposto nella predetta Comunicazione del 13.07.2013 della Banca d'Italia, *"il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo"*. Inoltre, il tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento al contratto in esame (primo trimestre del 2016) è pari al 18,1625%, mentre il TEGM è indicato all'11,33%.

Nel caso di specie, pertanto, appare meritevole di accoglimento la domanda del ricorrente nella parte in cui chiede che l'adito Collegio condanni l'intermediario alla *"riformulazione del prodotto finanziario al giusto tasso dovuto"* poiché la sommatoria dell'interesse moratorio con le penali da ritardo comporta l'applicazione di costi per inadempimento pari al 34,60%, ammontare che, senza dubbio, è connotato da eccessività manifesta, tanto in riferimento all'interesse corrispettivo, quanto al tasso soglia. Ciò determina l'accertamento della nullità delle clausole come sopra specificate, con conseguente applicazione, nel caso di inadempimento, del solo interesse corrispettivo nella misura contrattualmente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 cod. civ. (v., sul punto, in particolare, la decisione del Collegio di coordinamento n. 3955 del 24 giugno 2014).

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità delle clausole contrattuali, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità delle clausole contrattuali, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO